

## TRIBUNALE DI VERCELLI

### Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Michela Tamagnone - Presidente

Dott. Andrea Padalino - Giudice Relatore

Dott. Simona Francese - Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta ad R.G. n. .../2020 promossa da:

B.G., nato a N. (N.) il (...), codice fiscale (...), residente in F. (V.), Via R., snc, rappresentato e difeso dall'Avv. ...(fax(...), c.f(...), ...@...pecavvocati.it) e dall'Avv. ...(cf(...), fax(...),...@pec.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio in..., Via..., per procura in calce al presente atto

ATTORE/I

### contro

M.A.S.M., nata a H. B. R. (F.) il (...), C.F. (...), residente in B. (V.) Via B. n. 11, rappresentata e difesa dall'avvocato ...del Foro di Vercelli, nata a B. (V.) il (...), C.F. (...), con studio in ....(VC) piazza., PEC ...e presso il suo studio elettivamente domiciliata

- Resistente -

### Svolgimento del processo

Con ricorso del 30 agosto 2020, il ricorrente, ha premesso che in data 27.07.2008 aveva contratto matrimonio civile con M.A.S.M., optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (come risulta dall'atto integrale di matrimonio, doc. 1 di parte ricorrente).

L'atto di matrimonio fu celebrato e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Varallo (VC).

Dal matrimonio è nato un figlio di nome A. il (...) (come da certificato di stato di famiglia del B., doc. 2 di parte ricorrente).

Con ricorso per separazione giudiziale iscritto al n. 1932/13 RG del Tribunale di Vercelli e notificato il 22.10.2013 (doc. 3 di parte ricorrente), la Sig.ra M. chiese:

la separazione personale dal coniuge B., con addebito della separazione a quest'ultimo;

l'affidamento esclusivo a sé del minore A.;

la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento per il figlio di Euro 1.000,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;

la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé di Euro 1.500,00.

Il convenuto (attuale ricorrente), costituendosi ritualmente in giudizio con memoria difensiva depositata il 27.12.2013 (doc. 4 di parte ricorrente), aderì alla domanda di separazione, ma si oppose a tutto il resto, chiedendo a sua volta (oltre al rigetto delle domande avversarie):

l'addebito della separazione alla moglie;

l'affidamento esclusivo del minore a sé, con collocamento presso di lui.

I coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in data 16.01.2014 per la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 707 c.p.c. (doc. 5 di parte ricorrente).

A seguito di quell'udienza, stante il fallimento del tentativo di conciliazione, dal Presidente del Tribunale fu disposta CTU per valutare la capacità genitoriale delle parti (doc. 6 di parte ricorrente), all'esito della quale fu disposto, in via temporanea ed urgente, con ordinanza in data 08.10.2014 (doc. 7 di parte ricorrente), quanto segue:

Con la memoria integrativa, successiva al passaggio nella fase a cognizione piena, la M. confermò sostanzialmente le proprie domande già formulate in sede di ricorso introduttivo, in particolare chiedendo l'affidamento esclusivo a lei del minore (doc. 8 di parte ricorrente), mentre il ricorrente aggiunse alle precedenti proprie domande quella che fosse disposto l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento del minore, in proporzione alle proprie sostanze e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 200,00 al mese, oltre al contributo alle spese straordinarie (doc. 9 di parte ricorrente).

All'esito del giudizio, il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. .../17 del 25/07/2017 (doc. 10 di parte ricorrente):

ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;

ha rigettato "le domande di addebito avanzate reciprocamente dalle parti";

ha disposto l'affidamento del figlio minore A. "congiuntamente ad entrambi i genitori" ed ha confermato il collocamento del minore presso il padre, con facoltà della madre di vedere il minore

esclusivamente in forma protetta, alla presenza di un educatore e "secondo la disponibilità del servizio"; nulla ha previsto a titolo di contributo al mantenimento del minore a carico della madre, limitandosi a disporre che "la ricorrente provveda al mantenimento diretto di A. per il tempo in cui questi risulterà presso la stessa";

ha confermato l'obbligo da parte del B. del versamento alla M. dell'importo mensile di Euro 400 a titolo di suo contributo al mantenimento.

Avverso le statuizioni dalla 2) alla 5) (esclusa, quindi, la statuizione relativa alla separazione personale) ha proposto gravame il B., con ricorso in appello depositato il 05.10.2017 (doc. 11 di parte ricorrente).

Costituitasi nel giudizio di appello, la M. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in tutte le sue articolazioni (doc. 12 di parte ricorrente).

All'esito del secondo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2036/19 del 27/12/2019 (doc. 13 di parte ricorrente):

ha rigettato la domanda di addebito della separazione;

ha confermato il regime di affidamento del minore delineato con la sentenza appellata (affidamento condiviso del minore, collocamento di questi presso il padre e modalità di visita della madre esclusivamente in forma protetta);

ha revocato l'assegno di mantenimento a favore della moglie, con effetto dalla data dell'ordinanza presidenziale;

ha disposto a carico di questa un minimo contributo per il mantenimento di A..

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la M. (doc. 14 di parte ricorrente), chiedendo la riforma della sentenza esclusivamente nella parte in cui aveva negato ingresso ad una nuova CTU (motivi da 1 a 3) e nella parte in cui ha revocato l'assegno di mantenimento in suo favore (motivo 4).

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 06.09.2022, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata accogliendo il ricorso della M., precisando che "... la decisione assunta alla fine del 2019 di non rinnovare la ctu pur a seguito della riscontrata protratta sospensione degli incontri madre e figlio ( dall'estate 2018) giustificata con il richiamo ad una ctu molto risalente (2014), e che si fondava su premesse di fatto e programmi diversi da quelli in atto al momento della decisione, rende evidente il carattere oggettivamente apparente ed apodittico della motivazione in quanto fondata su un radicale deficit di accertamento della situazione di fatto all'attualità, la cui censura travalica legittimamente il confine della discrezionalità spettante al giudice del merito...".

La Corte ha anche annullato la sentenza della Corte d'Appello in punto assegno di mantenimento in favore della M..

## **Motivi della decisione**

Quanto alla domanda di divorzio

I coniugi, dalla avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, non hanno più ripreso la convivenza, continuando ininterrottamente a vivere separati.

La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può, dunque, essere mantenuta o ricostituita.

Vi sono i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.

In particolare, quanto al presupposto del previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (art. 3, comma 2, lett. a), primo cpv), sebbene non vi sia l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Vercelli e della sentenza della Corte d'Appello di Torino, deve ritenersi comunque cristallizzata, già con la sentenza di primo grado, la statuizione sullo status di coniugi separati.

Infatti, già il Tribunale di Vercelli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, laddove, nell'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la decisione, non era stato impugnato tale capo della sentenza medesima, il quale, pertanto, risulta passato in giudicato.

Del resto, la stessa Corte torinese, decidendo sui motivi di impugnazione dedotti dal B., non ha neppure preso in considerazione la statuizione di separazione personale dei coniugi, la quale non era stata fatta oggetto di censura alcuna.

Anche la decisione da ultimo indicata è stata impugnata, ma l'ordinanza della Corte di Cassazione non riguarda minimamente la declaratoria di separazione personale dei coniugi e la questione di stato relativa al matrimonio contratto dalle parti, bensì le altre questioni sollevate dalla M., attinenti alla rinnovazione della CTU ed alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.

Quindi, in difetto di gravame avverso il capo della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che tale statuizione sia passata in giudicato e, pur in pendenza del giudizio di legittimità, è ammissibile la domanda delle parti volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio.

Anche con riguardo al presupposto dell'ininterrotta separazione per oltre 12 mesi (art. art. 3, comma 2, lett. a), secondo cpv), non c'è dubbio che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (16.01.2014) fino ad oggi, sia ampiamente decorso il termine di legge.

Dunque, la domanda di divorzio è senz'altro proponibile e il Collegio la accoglie.

Quanto alle questioni relative all'affidamento alla collocazione e alle modalità di incontro del genitore non collocatario con il figlio A.

In proposito, va osservato che se è indubbio che la Corte di Cassazione nell'annullare la sentenza della Corte d'Appello di Torino ha rinviato alla stessa la decisione sullo svolgimento di una nuova CTU, al tempo stesso in questa sede si è svolta una CTU sulle medesime questioni, richiesta sin dalla prima memoria difensiva dalla convenuta, pur in attesa dell'esito del giudizio di Cassazione, mentre il ricorrente nella memoria n. 3) di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. si è opposto alla nomina di un CTU.

Pertanto, ritiene il Collegio che la CTU disposta sia utilizzabile nel presente giudizio al fine di risolvere le questioni sopra indicate oggetto di specifiche domande delle parti, sussistendo un evidente interesse del minore ad una rapida decisione sul punto, a prescindere da quanto disporrà la Corte d'Appello nel giudizio di rinvio.

In altri termini, senza sostituirsi alla valutazione della Corte, in questa sede si tratta di individuare un regime attuale ed immediato delle frequentazioni madre-figlio in una diversa fase processuale. Il giudizio di divorzio - che impone una decisione sulla questione che non può più essere procrastinata.

Ha premesso, infatti, la CTU che "...la situazione osservata esita peculiare rispetto ad altre per il tempo intercorso rispetto alla frattura creatasi tra madre e figlio. Ad oggi si sperimenta una assenza di cogenitorialità realmente esperita, dovuta ai limiti oggettivi della situazione cronicizzatasi nel tempo. Per tale ragione al fine di non falsare una realtà esistente - la esistenza della madre - ma nel contempo non invalidare i vissuti di A. rispetto alla complessità della relazione con la madre, in accordo tra CCTT si propone quanto segue in una ottica di accompagnamento e sostegno del minore nel mantenere un canale comunicativo aperto con il materno che deve essere sostenuto dal contesto paterno. Quanto riportato è stato discusso al cospetto dei genitori e della compagna del padre. Gli adulti di riferimento si sono dati disponibili ad avviare tale progettazione. È stato segnalato come un progetto di tale portata emotiva sia da intendersi a lungo termine e nell'interesse del minore.."

Ad avviso della CTU "...A. esita un ragazzino adeguato per livello evolutivo raggiunto se paragonato a soggetti di pari età. ad oggi non esitano elementi di pregiudizio nella situazione domestica -abitativa, attuale, si ravvisa la necessità di mantenere un canale comunicativo con il contesto materno....".

E, a conferma della utilità dell'affidamento condiviso la CTU precisa: "...Non esita alla osservazione una coordinazione tra genitori, tuttavia ad oggi non esitano neppure resistenze da parte della madre rispetto a scelte in linea con gli interessi del minore. Opportuno che ogni genitore possa accedere alle istituzioni che si occupano del minore - vedi la scuola - in modo autonomo e che il padre mantenga su questioni di rilevanza aggiornata la madre, preferibilmente mediante messaggistica scritta.

Ma secondo la CTU "...La capacità di garantire l'altro ad oggi esita il piano di lavoro sul quale fare partire una progettazione. Le radici della complessità del quadro sono nella storia del sistema familiare.

*Il minore è radicato in un netto rifiuto alla frequentazione della madre, seppur presente a livello profondo un bisogno di chiarimento e chiarezza. Le variabili che sono entrate in gioco e che hanno cronicizzato la situazione attuale sono differenti: modalità relazionali della madre che hanno premiato l'imporsi al porsi come soggetto adulto in grado di sintonizzarsi con i bisogni del figlio, interventi dei Servizi Sociali che per frammentarietà dovuta a fatti intervenuti non hanno sortito l'effetto per i quali sono stati posti in essere e hanno di fatto sortito effetti iatrogeni, una modalità protettiva da parte del padre a fronte della reazioni del figlio e degli accadimenti non solo familiari, ma anche a seguito di valutazione di interventi che di fatto sono esitati poco sintonici con i bisogni del figlio - il padre non è comunque mai parso non collaborante..."*

Pertanto, secondo la CTU "... Ad oggi si ritiene tutelante per il minore mantenere l'attuale collocamento e regime di affido.

Per quanto concerne interventi di sostegno si ritiene che gli stessi debbano primariamente essere centrati sulla modulazione della comunicazione, al fine di consentire al minore di mantenere un minimo accesso al contesto materno.

Ad oggi A. non ha contatti con il contesto materno se non con la sorella E., che seppur non incontra all'interno delle operazioni peritali esita dai riferiti delle persone interpellate, in primis da quanto riferito da minore stesso, come gradita.

Si ritiene indispensabile aprire un canale di comunicazione tra A. e la madre, mantenendo, normando ed intensificando quanto già in essere, non è possibile allo stato attuale ipotizzare una calendarizzazione degli incontri, dal momento che a fronte di quanto sopra esposto esiterebbe un atto formale, anche potenzialmente iatrogeno.

Si ritiene invece indispensabile che vengano normate le comunicazioni madre/figlio...".

E precisa la CTU: "...*Si propone che l'attuale calendarizzazione possa avere una cadenza settimanale individuando la domenica come giorno di invio della madre del messaggio al figlio, o altro giorno se diversamente concordato tra le parti.*

*Si raccomanda ai genitori la possibilità di accesso di A. ad un terapeuta al fine di poter elaborare propri vissuti rispetto alla madre, in uno spazio che garantisca intimità e privacy...*".

Ciò premesso, ritiene il Collegio di fare proprie le conclusioni della CTU e, pertanto, che possa essere mantenuto l'affidamento condiviso, la collocazione di A. presso il padre e l'avvio di un percorso di contatti madre-figlio con le modalità indicate.

Qualora il sistema di dialogo sopra indicato fornisca indicazioni positive sarà cura dei genitori individuare o richiedere il regime di incontri più rispondente alle esigenze del minore.

Per ottenere questo va, quindi, essere disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, indubbiamente diversi da quelli che sino ad oggi hanno operato, in ragione degli insuperabili contrasti sorti nella gestione precedente, Servizi che possono essere individuati in quelli del Comune di Vercelli che vengono incaricati dal Collegio di individuare, anche in futuro, il regime di incontri madre-figlio più rispondente alle esigenze dello stesso.

La situazione è, indubbiamente, complessa e fonte di reale sofferenza per i soggetti coinvolti, ma non può essere affrontata con una immediata e, purtroppo, inopportuna liberalizzazione degli incontri.

Sarà solo un percorso graduale e seguito dai professionisti coinvolti, compreso il terapeuta di A., che potrà restituire alla M. il ruolo che correttamente richiede di rivestire.

Le residue questioni economiche

Sarà oggetto di valutazione della Corte d'Appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio, stabilire se sussiste un obbligo di contributo al mantenimento a carico della M. ovvero l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento da parte del B. in favore della M. fino alla pronuncia di divorzio.

In questa sede il Collegio è chiamato a decidere se la M. debba corrispondere un contributo al mantenimento del figlio A. e se il B. debba corrisponderle un assegno divorzile.

La situazione reddituale delle parti continua ad essere piuttosto squilibrata in favore del B. che, in ragione dell'attività svolta, in sicura espansione, può fare affidamento su risorse più che solide.

Ne consegue che la astratta capacità lavorativa sussistente in capo alla M., non è di per sé sufficiente, come chiarito anche dalla Suprema Corte, ad escludere l'obbligo a carico del B. di contribuire al mantenimento della ex moglie che, proprio in ragione delle precarie condizioni economiche (del resto è stata ammessa anche al patrocinio gratuito per la presente causa) non può essere attualmente tenuta a versare alcunchè quale contributo al mantenimento di A..

A carico del B. va, quindi, disposto il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di Euro 300 in favore della M., somma da corrispondere dalla data della domanda di divorzio e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.

Non essendo compiutamente individuabile una parte soccombente, possono essere compensate le spese di lite, mentre vanno poste a carico del B. quelle della CTU alla quale si è opposto, liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione, deduzione ed eccezione disattesa, pronuncia ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970, n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a norma del codice civile, celebrato in Varallo il 27/07/2008 e registrato al n. 9 Parte I degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varallo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.

CONFERMA che la responsabilità genitoriale sul minore A. sia esercitata in forma condivisa dai genitori, fermo l'esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza esclusiva degli stessi con l'uno e l'altro genitore.

CONFERMA che la residenza anagrafica e la dimora principale del minore coincideranno con quella del padre.

DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Vercelli e che, allo stato, la madre possa contattare il minore mediante messaggi da inviarsi una volta alla settimana, la

domenica, salvo diverso accordo tra le parti, demandando ai Servizi Sociali di Vercelli la verifica dell'adempimento di quanto disposto e, in seguito, qualora la situazione lo consenta l'organizzazione di eventuali incontri madre-figlio, con scelta delle modalità, delle tempistiche e delle località degli incontri.

DISPONE che A. sia affidato ad un terapeuta, scelto su accordo dei genitori o, in mancanza, dai Servizi Sociali di Vercelli, al fine di poter elaborare propri vissuti rispetto alla madre, in uno spazio che garantisca intimità e privacy.

DISPONE a carico di B.G. l'obbligo di corrispondere a M.A.S.M. un assegno divorzile pari ad Euro 300, da versarsi entro il 5 di ogni mese a far tempo dalla domanda di divorzio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

Spese compensate

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile il 22 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2023.